



ace europe

ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

Collaboratore: 72717 - BROSEL SPA

POLIZZA CONVENZIONE N. 010204210M

La Spettabile **ACE European Group Ltd**, in conformità alle Condizioni Generali di Polizza, nonché alle Condizioni Particolari che seguono, assicura alla Spettabile:

A.I.T.E.
ASSOCIAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI
Corso Primo Levi 63
10098 RIVOLI – TO

(C.F./P.IVA 98791080016)

la responsabilità derivanteLe, quale vettore contrattuale e/o effettivo,
e
per conto dei suoi associati e degli aventi diritto, tutte le merci ad Essa affidate per il trasporto,
come segue:

➤ **GARANZIA R.C.V. - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE**

GARANZIA DA PRESA IN CONSEGNA A RICONSEGNA DELLE MERCI

Responsabilità assicurata per trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà o gestione dell'Assicurato che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza. Sono compresi in copertura il sub-appalto e la sosta a terra in corso di viaggio.

➤ **GARANZIA “PER CONTO” - POLIZZA D’ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI STIPULATA DALLA CONTRAENTE PER CONTO DEGLI AVENTI DIRITTO**

La presente Convenzione copre inoltre:

- le merci che vengono caricate su autocarri adibiti a trasporti eccezionali e che per loro natura superano i limiti di sagoma e massa.
- Le merci che vengono caricate su autocarri adibiti a trasporti eccezionali senza superare i suddetti limiti di sagoma e massa.
- Le merci che vengono caricate su autocarri, autotreni, autocisterne non costituenti trasporti eccezionali.



ace europe

DEFINIZIONI

Apparecchio antifurto	- meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo;
Assicurato	- soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione (nella sezione RCV tale definizione coincide con quella di "Contraente"; nella sezione Danni per conto si intende l'avente diritto sulle merci);
Assicurazione	- impegno della Società;
Autoarticolato	- complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
Autocarro	- veicolo destinato al trasporto di cose;
Autocisterna	- veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
Autotreno	- complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
Autoveicolo	- veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
Autovettura	- veicolo destinato al trasporto di persone;
Chiavi dell'antifurto	- tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
Coassicurazione	- ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
Contraente	- soggetto che contrae la polizza di assicurazione;
Danno	- perdita o l'avaria o la spesa derivante dal sinistro;
Delegataria	- qualifica attribuita, in caso di coassicurazione, alla Società che emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici;
Giurisdizione	- ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
Franchigia	- importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
Importo indennizzabile	- somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro;
Indennizzo	- somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro;
Polizza	- documento che prova l'assicurazione;
Premio	- corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza;
Rimorchio	- veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;
Rischio	- probabilità che si verifichi il sinistro;
Semirimorchio	- veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore;
Scoperto	- parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;
Sinistro	- evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
Società	- Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
Trattore	- veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
Veicolo	- macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);
Vettore	- soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.



ace europe

INDICE

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 01 - Durata del contratto
- Art. 02 - Disdetta del contratto
- Art. 03 - Disdetta rischi guerra e scioperi
- Art. 04 - Comunicazioni tra le parti
- Art. 05 - Modifiche contrattuali
- Art. 06 - Imposte
- Art. 07 - Disposizioni di Legge e Giurisdizione
- Art. 08 - Patti Speciali

CONDIZIONI PARTICOLARI RCV

- Art. 09 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 10 - Garanzia della Responsabilità Civile per errori, omissioni e ritardi
- Art. 11 - Assicurazione dell'avaria delle cose trasportate nei casi di dolo e colpa grave
- Art. 12 - Limiti di indennizzo
- Art. 13 - Esclusioni

CONDIZIONI PARTICOLARI "PER CONTO"

- Art. 14 - Rischi assicurati
- Art. 15 - Valore assicurabile
- Art. 16 - Esclusioni
- Art. 17 - Determinazione del danno
- Art. 18 - Richiesta dell'indennizzo
- Art. 19 - Limite dell'indennizzo
- Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 21 - Avaria comune (durante le traversate marittime o per acque interne degli autocarri con le merci a bordo)

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

- Art. 22 - Garanzia bagnamento, contaminazione e colaggio
- Art. 23 - Rischi scioperi
- Art. 24 - Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione della contraente
- Art. 25 - Estensione per merci affidate a sub-vettore
- Art. 26 - Merci escluse
- Art. 27 - Validità territoriale
- Art. 28 - Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci
- Art. 29 - Durata dell'assicurazione
- Art. 30 - Massimali/somme assicurate
- Art. 31 - Aumento delle somme assicurate e relativo soprarpremio
- Art. 32 - Esclusioni
- Art. 33 - Condizioni di assicurabilità
- Art. 34 - Franchigia e/o scoperti
- Art. 35 - Pagamento del premio, effetto dell'assicurazione ed elevazione del periodo di mora
- Art. 36 - Notifica dei rischi e determinazione del premio
- Art. 37 - Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione, sgombero della sede stradale
- Art. 38 - Presentazione del certificato di chiusa istruttoria
- Art. 39 - Gestione delle vertenze - spese legali
- Art. 40 - Franchigia peritale
- Art. 41 - Clausola broker
- Art. 42 - Obblighi in caso di sinistro

NORME IN CASO DI SINISTRO



ace europe

CONDIZIONI GENERALI

Art. 01 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2009 alle ore 24.00 del 31/12/2010.

Dopo quest'ultima data la polizza si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore esercizio assicurativo, salvo disdetta di una delle Parti da darsi nei termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.

Art. 02 - DISDETTA DEL CONTRATTO

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata.

Gli Assicuratori hanno il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.

In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo lo spirare del termine di 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a termini dell'Art. 29 "Durata dell'assicurazione".

Art. 03 - DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Con riferimento ai successivi Artt. 14 della Sezione Per Conto e Art. 23 delle Norme Comuni, gli Assicuratori si riservano il diritto di disdire, a mezzo lettera raccomandata, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi, in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Tuttavia, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, vi sia o non dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi: REGNO UNITO - STATI UNITI D'AMERICA - FRANCIA - CSI (ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) - REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

Di conseguenza le merci spedite dopo lo scadere dei predetti termini, non saranno più coperte di assicurazione per i rischi di guerra, mine, scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente alcuna notifica di disdetta.

Art. 04 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Art. 05 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica del contratto deve essere provata per iscritto.

Art. 06 - IMPOSTE

Le imposte che gravano sui premi di cui alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.



ace europe

Art. 07 - DISPOSIZIONI DI LEGGE E GIURISDIZIONE

Per quanto previsto dal contratto le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 08 - PATTI SPECIALI

Gli eventuali Patti Speciali riportati nel presente contratto prevalgono, in caso di discordanza, con quant'altro previsto.

_____OooOooO_____



ace europe

CONDIZIONI PARTICOLARI RCV

*(POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
DEL VETTORE STRADALE)*

Art. 09 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.

L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle Leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.

Si intendono assicurate merci varie - salvo le esclusioni previste al successivo Art. 26 "Merci escluse".

Art. 10 - GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER ERRORI, OMISSIONI E RITARDI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile nella sua qualità di vettore - ai sensi di legge e di contratto - a titolo di risarcimento per perdite economiche subite dagli aventi diritto sulle merci trasportate a seguito di:

- a) inadempimenti contrattuali dai quali derivi un'errata o ritardata esecuzione delle spedizioni;
- b) - consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute,
ovvero
- mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse;
- c) mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretta relazione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
- d) omissioni ed errori nel far valere i diritti di regresso dell'avente diritto.

Con questa garanzia la Società si impegna anche a rimborsare i costi per l'invio all'esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in un luogo diverso da quello originariamente previsto.

La garanzia viene prestata sino a concorrenza, per sinistro e annualità assicurativa di **€ 15.000,00**

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata all'Art. 34 "Franchigia e/o scoperti".

Art. 11 - ASSICURAZIONE DELL'AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE NEI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE

Qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento previsti dalle leggi ovvero dalle convenzioni internazionali vigenti al momento del sinistro e, a seguito di vertenza giudiziale o per comprovata responsabilità, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma ordinaria specificata oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 39 e 42 "Gestione delle vertenze – spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".



ace europe

In tali casi l'impegno della Società si intende valido anche per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato:

a) per dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave:

- dei suoi dipendenti e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti, ovvero
- d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;

b) per colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori).

Resta inteso che detto impegno della Società è relativo ai risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata all'Art. 34 "Franchigia e/o scoperti".

Gli assicuratori rinunciano ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente, salvo i casi di dolo.

Art. 12 - LIMITI DI INDENNIZZO

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, delle somme di seguito specificate oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 39 e 42 "Gestione delle vertenze – spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".

Con particolare riferimento ai trasporti internazionali si precisa che il limite dell'obbligazione della Società è costituito dal limite previsto dalla C.M.R., Art. 23 - paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9) - ed Art. 25 sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 39 e 42 "Gestione delle vertenze – spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro" della somma di seguito specificata.

La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato:

- a) per mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della consegna della merce (C.M.R., Art. 21);
- b) per perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R., Art. 11).

Art. 13 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci.



ace europe

CONDIZIONI PARTICOLARI “PER CONTO”

*(ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI STIPULATA DALLO SPEDIZIONIERE
O VETTORE PER CONTO DEGLI AVENTI DIRITTO)*

Art. 14 - RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate - affidate alla Contraente per il trasporto, in esecuzione dei mandati scritti ricevuti dall'Assicurato - subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quanto previsto dagli Artt. 28 e 16 “Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci” ed “Esclusioni”.

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo su carri ferroviari, su chiatte fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro e, limitatamente a questi ultimi, si intendono inoltre compresi i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate, causati da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Si intendono inoltre comprese le operazioni di carico/scarico effettuate anche da terzi, sul/dal mezzo di trasporto a condizione che dette operazioni vengano effettuate con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

Art. 15 - VALORE ASSICURABILE

Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per le merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Art. 16 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato (salvo quanto previsto all'Art. 11 della sezione RCV);
- b) dolo o colpa grave dei dipendenti e preposti del Contraente, del subvettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti, ovvero d'ogni altro soggetto di cui il Contraente si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni (salvo quanto previsto all'Art. 11 della sezione RCV);



ace europe

- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
- f) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- i) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Art. 18 - RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine, oltre a quant'altro previsto in polizza, l'Assicurato deve:

- a) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- b) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 19 - LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata indicata in polizza costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati e le eventuali spese per l'intervento delle Autorità.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate, anche in eccedenza ai limiti massimi di indennizzo, nella proporzione in cui la somma assicurata massima sta al valore assicurabile complessivo delle merci caricate sull'autocarro o carro ferroviario che ha subito il sinistro o delle merci presenti in un unico convoglio ferroviario o nave traghetto o singola località o luogo di deposito al momento del sinistro.

Art. 20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza è pagato all'Assicurato.

L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.



ace europe

Art. 21 - AVARIA COMUNE (Durante le traversate marittime o per acque interne degli autocarri con le merci a bordo)

I contributi provvisori di Avaria Comune verranno rimborsati dagli Assicuratori in proporzione ed entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla Legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, semprechè l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.

Qualora la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico dell'Assicuratore risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

_____OooOooO_____



ace europe

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 22 - GARANZIA BAGNAMENTO, CONTAMINAZIONE E COLAGGIO

La copertura si intende altresì operante per:

- danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
- rischi di dispersione, colaggio o contaminazione, per merci trasportate a mezzo di autocisterne.

Art. 23 - RISCHI SCIOPERI

Si intendono inoltre compresi i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate, causati da:

- scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- terroristi o persone che agiscano per scopi politici.

Art. 24 - GARANZIA PER SOSTA A TERRA IN MAGAZZINI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELLA CONTRAENTE

La perdita o avaria delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione della Contraente sono compresi in garanzia sino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, della somma di:

€ 30.000,00

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera a "Primo Rischio Assoluto" rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dalla Contraente, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida indipendentemente dalla prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata all'art. 34 "Franchigia e/o scoperti".

Art. 25 - ESTENSIONE PER MERCI AFFIDATE A SUB- VETTORE

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale perdita o avaria subite da merci che la Contraente abbia affidato ad un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto; in tali casi l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d) dell'Artt. 13 e 16 "Esclusioni" delle Sezioni: "Condizioni particolari RCV" e "Condizioni particolari Per Conto" qui di seguito riportate:

- a) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- b) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che la Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.



ace europe

Art. 26 - MERCI ESCLUSE

E' esclusa dall'assicurazione la perdita o avaria di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie nonché carichi completi di tabacchi.

Art. 27 - VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia è prestata per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali qui di seguito indicati:

- Nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- Nell'ambito del territorio europeo, con esclusione della Russia e degli altri Stati della C.S.I. (trasporti soggetti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo con legge 27 aprile 1982, n. 242, per brevità più avanti indicata come "C.M.R.")

Art. 28 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI

➤ **FURTO TOTALE (furto a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)**

L'Assicuratore risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio – durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista – a condizione che:

- a) sull'autocarro, sul trattore nonché sul rimorchio o semirimorchio, quando vengono lasciati sganciati, sia correttamente installato e messo in funzione un idoneo dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), oltre alla chiusura di tutti i vetri, le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Gli antifurti per motrici ed autocarri dovranno risultare conformi alla direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o alla norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE.

Gli antifurti per rimorchi e semirimorchi dovranno risultare conformi al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.

Laddove risulti installato un antifurto conforme al 2° o 3° livello delle norme CEI 79/17 o 79/51 e vengano forniti inequivocabili elementi di testimoniabilità dell'avvenuto inserimento degli stessi, lo scoperto previsto al successivo Art. 34 "Franchigia e/o scoperti" non verrà applicato;

oppure

- b) gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;

oppure

- c) gli autoveicoli siano custoditi in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta di custodia del veicolo stesso, oppure in aree di sosta, aree portuali o aeroportuali munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.



ace europe

➤ **FURTO PARZIALE (furto non a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)**

L'assicuratore risponde dei danni relativi a furto parziale e/o furto di singoli colli interi.

E' condizione essenziale che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti che comportino l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano rialzati tutti i vetri e chiusi ogni portiera e sportello dell'automezzo.

Gli eventuali danni verranno ammessi al risarcimento semprechè l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o effrazione dei mezzi di chiusura.

➤ **FURTO DURANTE LA SOSTA A TERRA IN MAGAZZINI DI PROPRIETÀ E/O GESTIONE DELLA CONTRAENTE**

la Società risponde per il furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione della Contraente.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata alla condizione essenziale che le merci siano custodite in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Resta inteso che qualora, in caso di sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione di uno scoperto pari al **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che la Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

Art. 29 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dalla Contraente per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio.

La suddetta copertura rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Art. 30 - MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

Sezione "RCV"

Il massimale per ogni trasporto è fissato in:

€ 516.000,00

Il suddetto massimale di garanzia si intende prestato nella forma a "Primo Rischio Assoluto", pertanto, gli Assicuratori rinunciano ad invocare la "Regola Proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.



ace europe

Relativamente ai rischi di incendio, furto e rapina in magazzini di proprietà o in gestione della Contraente il massimale è fissato in:

€ 30.000,00

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera a "Primo Rischio Assoluto" rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dalla Contraente, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida indipendentemente dalla prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.

Sezione "Danni per conto"

Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento, vengono stabilite sulle schede di adesione di ogni associato.

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza delle somme assicurate indicate in ogni scheda; qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore ai suddetti limiti, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Art. 31 - AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E RELATIVO SOPRAPREMIO

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quelle ordinarie evidenziate, il Contraente stesso potrà darne comunicazione alla Società prima dell'inizio della relativa assicurazione.

In tal caso le condizioni ed il maggior premio dovuto saranno oggetto di trattativa da effettuarsi di volta in volta.

Art. 32 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermeici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti in conseguenza di danni e perdite causati direttamente o indirettamente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
 - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
 - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche,



ace europe

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi.

Art. 33 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

Trasporti da effettuarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari e relativi a carichi completi di:

- pelli,
- pellicce,
- prodotti farmaceutici,
- telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, Hi-Fi.

I trasporti devono essere effettuati con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari:

- o sugli autocarri adibiti al trasporto, ad eccezione dei "telonati", sia correttamente installato e messo in funzione – durante tutto il tragitto e le eventuali soste con la merce a bordo del mezzo – un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI 79/28, collegato con primaria società di telesorveglianza;

ovvero,

- o il viaggio venga effettuato con la presenza di due autisti, con l'obbligo per uno dei due di restare a bordo dell'automezzo, durante le fermate in corso di viaggio da qualsiasi causa dipendenti. Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario. (Valido anche per i "telonati").

Art. 34 - FRANCHIGIA E/O SCOPERTI

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente polizza saranno così liquidati:

- a) Con deduzione dello scoperto del **10%** - con un minimo di **€ 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
 - Furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere;
 - Errori, omissioni e ritardi;
 - Furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato.

- b) Con deduzione dello scoperto del **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
 - Dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave, nonché per quanto previsto all'Art. 28 "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci";
 - Danni riferiti ai commi a) b) dell'Art. 25 "Estensione per merci affidate a sub- vettore";
 - Danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

- c) Con deduzione della franchigia fissa di **€ 250,00** per sinistro per tutti gli altri avvenimenti.



ace europe

Art. 35 - PAGAMENTO DEL PREMIO, EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE ED ELEVAZIONE DEL PERIODO DI MORA

I premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 1901 C.C. ed alle Condizioni Generali di polizza, il termine utile per il pagamento delle rate di premio e degli eventuali conguagli previsti dal contratto si intende elevato da 15 a 30 giorni.

Resta inteso, in caso di mancato pagamento nei termini predetti, che la garanzia verrà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il pagamento del premio o della prima rata di premio.

Art. 36 - NOTIFICA DEI RISCHI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

All'inizio del periodo assicurativo la Contraente versa un acconto di premio calcolato sulla stima preventiva dei parametri sottoindicati.

Detto acconto viene acquisito dalla Società. Si potrà procedere ad una restituzione di detto acconto solo nel caso di cessazione e/o di sospensione a tempo indeterminato dell'attività della Contraente - documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A. - o in caso di recesso. Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate, degli accessori e della eventuale differenza attiva di premio spettante alla Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.

Entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo la Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e dovrà pagare l'eventuale differenza attiva risultante entro 30 giorni dalla data di presentazione della regolazione premio redatta dalla Società.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

SEZIONE RCV

Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso dello **0.22%** al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A..

Il premio verrà conteggiato su di ogni scheda di adesione emessa a favore di ciascun associato

SEZIONE "DANNI PER CONTO"

Polizza senza notifica dei rischi sul fatturato noli a rischio

La Contraente è esonerata dalla notifica dei singoli "ordini di assicurazione". In tal caso l'esplicito addebito del premio di assicurazione nella fattura relativa al nolo per il trasporto è considerato prova sufficiente dell'ordine di assicurazione ricevuto dallo spedizioniere o dal vettore.

Il premio è convenzionalmente conteggiato applicando i tassi sotto indicati al fatturato noli a rischio stabilito su di ogni scheda di adesione emessa a favore di ciascun associato.



ace europe

MASSIMALI ASSICURATI

1. per somme fino a €100.000,00
2. per somme da €100.001,00 fino a €200.000,00
3. per somme da €200.001,00 fino a €500.000,00

TASSI DI PREMIO LORDI

Da stabilire
Da stabilire
Da stabilire

Al termine dell'esercizio assicurativo, ogni associato comunicherà il valore complessivo del fatturato noli a rischio, al fine di procedere alla regolazione del premio finale dovuto.

Art. 37 - SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FUMIGAZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE, SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

Limitatamente ai trasporti eseguiti a mezzo autocarri di proprietà e/o gestione diretta della Spett.le Contraente la Società rimborsa le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, a seguito di un sinistro risarcibile in base alla presente polizza.

Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di € 3.000,00 per sinistro ciò in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.

Art. 38 - PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CHIUSA ISTRUTTORIA

La Società indennizza l'avente diritto anche in mancanza della copia del decreto di archiviazione previsto dall'Art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusura istruttoria), fermo restando l'impegno dell'Assicurato a farlo pervenire alla Società non appena venga messo a sua disposizione dalle Autorità.

Qualora da tale atto dovesse risultare che la Società - ai sensi di polizza – non avrebbe avuto alcun obbligo di indennizzo del danno, l'Assicurato si impegna a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato e ciò dietro semplice richiesta della Società medesima.

Art. 39 - GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome della Contraente, la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa della Contraente in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta della Contraente, la Società la informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro la Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e la Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dalla Contraente per i legali od i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



ace europe

Art. 40 - FRANCHIGIA PERITALE

A parziale deroga di quanto previsto al successivo Art. 42 "Obblighi in caso di sinistro", la Contraente è dispensata dagli adempimenti di cui ai punti c), d):

- in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente.
- in caso di danno di importo preventivato inferiore ad **€ 1.500,00**.

Art. 41 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. **BROSEL S.P.A. – Via XX Settembre 13 – 13900 BIELLA** (cod. 72717) di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente assicurazione saranno effettuati in forma scritta tempestivamente per conto del Contraente dalla Spett. BROSEL S.P.A. parimenti ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

In caso di contrasto tra le comunicazioni agli Assicuratori fatte dal Broker e quelle fatte dal Contraente, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto.

_____OooOooO_____



ace europe

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 42 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate;
- c) darne immediato avviso alla Società e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato od il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci;
- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società;
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;
- f) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- g) In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
- h) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile

In caso di incendio o grave sinistro la Contraente deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

Obblighi specifici in caso di furto, rapina o sottrazione delle merci

In caso di furto, rapina o sottrazione delle merci, la Contraente e/o l'Assicurato o chi per essi devono presentare immediata denuncia all'Autorità competente.

In tali casi la denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, deve indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autocarro o del trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.



ace europe

Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.

I sinistri rientranti in garanzia ai sensi dei suddetti comma devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telex, telefax o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società, affinché – prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

Documentazione supplementare da presentare in caso di danno

In caso di danno, oltre a quanto sopra, dovranno essere prodotti alla Società:

- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette;
- la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra.

Qualora la Contraente si trovi nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, la Contraente medesima deve provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telex e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.

A consegna accertata di tutta la documentazione necessaria per l'istruzione del danno purchè il danno risulti risarcibile a termini di polizza, gli Assicuratori si impegnano ad emettere atto di quietanza entro 30 giorni.

La Compagnia di Assicurazione valuterà caso per caso l'eventuale nomina di un proprio fiduciario per l'espletamento delle operazioni peritali.

Redatta in duplice ad un solo effetto.
Letta, firmata e scambiata fra le Parti.

Milano, 21 gennaio 2010/ei

LA CONTRAENTE
(Timbro e firma)

ACE European Group Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia



ace europe

DICHIARAZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Condizioni Generali di assicurazione

- Art. 01 "Durata del contratto"
- Art. 02 "Disdetta del contratto"
- Art. 03 "Disdetta rischi guerra e scioperi"
- Art. 07 "Disposizioni di Legge e Giurisdizione"

Condizioni particolari di assicurazione

- Art. 28 "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci"
- Art. 33 "Condizioni di assicurabilità"
- Art. 34 "Franchigia e/o scoperti"
- Art. 35 "Pagamento del premio, effetto dell'assicurazione ed elevazione del periodo di mora"
- Art. 36 "Notifica dei rischi e determinazione del premio"

Norme in caso di sinistro

- Art. 42 "Obblighi in caso di sinistro"

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto; condizioni e modalità contrattuali che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

LA CONTRAENTE

(Timbro e firma)

"Dichiaro che mi è stata consegnata prima d'ora la NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER IL CONTRAENTE di cui all'art. 185 del D. Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 24 del 19/5/2008, di averne preso attenta visione e di averne compiutamente compreso il contenuto".

LA CONTRAENTE

(Timbro e firma)

Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili

Preso atto dell'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003, dichiaro/dichiariamo di prestare il mio/nostro consenso, al trattamento, al trasferimento, ed alla comunicazione dei miei/nostri dati personali ad opera ed a favore dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale assenso è condizionato al rispetto della vigente normativa da parte del Titolare.

LUOGO E DATA

Firma della Contraente (se Ente, Ditta o Società apporre anche il timbro)

(firma)